



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 28/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta LEMAC s.r.l. per la produzione di calcestruzzo con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero rifiuti R3-R4-R5, svolta nello stabilimento sito in C.da Calitù s.n.c. del Comune di Gioiosa Marea (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 914 del 05.07.2018

DETERMINAZIONE N. 894 del 11/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTA** l'istanza, pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota prot. n° 4314 del 19.03.2018, assunta in pari data al protocollo generale di questo Ente al n° 10528/18 e successiva integrazione, trasmessa con nota prot. n° 4973 del 03.04.2018, assunta in pari data al protocollo generale di questo Ente al n° 12154, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. a), c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii;

- VISTO** il D.D.G. n° 3 del 14.01.2014 rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 per le emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione di calcestruzzo con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero rifiuti R3-R4-R5 ed ancora vigente;
- VISTA** la relazione fonometrica per la valutazione dell'impatto acustico prodotto dallo stabilimento datata 29.03.2018, allegata all'integrazione sopraccitata, da cui si evince il rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa;
- VISTO** il verbale n° 8cds della Conferenza dei servizi del 07.05.2018, convocata da questa Direzione, durante la quale si decide di procedere al rilascio dell'AUA non appena verranno acquisiti sia il parere favorevole di competenza emesso dall'Ufficio Tecnico del Comune di Gioiosa Marea e sia il provvedimento di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori dei rifiuti rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione;
- VISTA** l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia rilasciata dall'Area Tecnica del Comune di Gioiosa Marea con nota protocollo n° 13761 del 30.10.2015;
- VISTO** il parere favorevole per gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari ed acustici emesso dall'Area tecnica del Comune di Gioiosa Marea con nota protocollo n° 6924 del 08.05.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 16979/18 del 10.05.2018;
- VISTO** il Provvedimento n° 7 del 25.06.2018 di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori dei rifiuti rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione che si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali" in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **LEMAC s.r.l.**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c), e) e g) del D.P.R. n° 59/13, per la produzione di calcestruzzo con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero rifiuti R3-R4-R5, svolta nello stabilimento sito in C.da Calitù s.n.c. del Comune di Gioiosa Marea (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) La Ditta dovrà attenersi all'osservanza dei limiti degli inquinanti emessi e alle prescrizioni riportate nel D.D.G. n° 3 del 14.01.2014 ed ancora vigente.

Art. 2) La Ditta, circa la gestione dei rifiuti, dovrà osservare le disposizioni contenute nel provvedimento n° 7 del 25.06.2018 allegato e nel D.D.G. di cui al punto precedente.

Art. 3) La Ditta dovrà essere attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Inoltre:

- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 4) La Ditta, per le acque di prima pioggia e di dilavamento piazzali, dovrà effettuare annualmente le analisi del refluo depurato prima che lo stesso venga recapitato nella rete acque bianche rispettando i limiti di cui alla Tabella 3, dell'All. 5, parte III del D.Lgs. n° 152/06, trasmettendo i risultati a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Gioiosa Marea (ME).

Art. 5) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 7) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 9) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D. Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 10) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che la Ditta avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Gioiosa Marea (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Ufficio Tecnico del Comune di Gioiosa Marea (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 12) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Calitù s.n.c. del Comune di Gioiosa Marea (ME).

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Illeana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **LEMAC s.r.l.**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c), e) e g) del D.P.R. n° 59/13, per la produzione di calcestruzzo con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero rifiuti R3-R4-R5, svolta nello stabilimento sito in C.da Calitù s.n.c. del Comune di Gioiosa Marea (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) La Ditta dovrà attenersi all'osservanza dei limiti degli inquinanti emessi e alle prescrizioni riportate nel D.D.G. n° 3 del 14.01.2014 ed ancora vigente.

Art. 2) La Ditta, circa la gestione dei rifiuti, dovrà osservare le disposizioni contenute nel provvedimento n° 7 del 25.06.2018 allegato e nel D.D.G. di cui al punto precedente.

Art. 3) La Ditta dovrà essere attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Inoltre:

- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 4) La Ditta, per le acque di prima pioggia e di dilavamento piazzali, dovrà effettuare annualmente le analisi del refluo depurato prima che lo stesso venga recapitato nella rete acque bianche rispettando i limiti di cui alla Tabella 3, dell'All. 5, parte III del D.Lgs. n° 152/06, trasmettendo i risultati a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Gioiosa Marea (ME).

Art. 5) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 7) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 9) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D. Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 10) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che la Ditta avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Gioiosa Marea (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Ufficio Tecnico del Comune di Gioiosa Marea (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 12) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Calitù s.n.c. del Comune di Gioiosa Marea (ME).

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.


Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 04.07.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA



I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 04.07.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere *favorevole* in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 10/07/2018 Il Funzionario



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 04/08/2015)

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 07 DEL 25/06/2018

Oggetto: Ditta "LEMAC S.r.l." con sede legale e stabilimento in Contrada Calitù nel Comune di Gioiosa Marea (ME) – Provvedimento di iscrizione, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, al n. 2 del registro provinciale dei recuperatori rifiuti, con modifica per l'esercizio delle attività di messa in riserva R13 e di recupero R3-R4-R5 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO** il D. Lgs n. 4 del 16/01/2008, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare:
"all'allegato IV del D.Lgs n. 152/06, recante "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce" z.b", non figurano gli impianti di messa in riserva (R13) ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto".
- VISTO** il D. Lgs. n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), il quale ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, con l'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C) della stessa direttiva;
- VISTO** il D.M.A. 5 aprile 2006, n. 186 che modifica il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;

- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;
- VISTO** il D.M.A. 17 novembre 2005, n. 269 e ss.mm. ii. recante “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate;
- VISTO** Il D. Lgs 151/2005 e ss.mm.ii, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche A.E.E.), nonché allo smaltimento dei rifiuti;
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- VISTO** la Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto”;
- VISTA** La Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi “, pubblicata sulla G.U.R.I. in data 19/03/2018;
- VISTO** il D.D.G. n. 3 del 14/01/2014 del Dipartimento Regionale U.O. Servizio 2 “Tutela dall’inquinamento atmosferico”, con il quale è stata concessa, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii, alla ditta “LEMAC S.r.l.”, con sede legale e stabilimento nel Comune di Gioiosa Marea (ME in Contrada Calitù, l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti da un nuovo impianto per la messa in riserva, riciclo e recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da raccolta differenziata (linee R3 ed R5), unitamente all’impianto di produzione di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo. L’autorizzazione ha una durata di 15 anni a partire dalla data riportata nel suddetto decreto;
- VISTA** la nota prot. n. 13761cc del 30/10/2015, con la quale il Comune di Gioiosa Marea autorizza lo scarico nella rete fognaria comunale delle acque di prima pioggia provenienti dalla piattaforma ecologica di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti differenziati sita in Contrada Calitù del suddetto comune;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 37 del 27/03/2013 di questa Direzione Ambiente, con validità alla data 10/03/2018, emessa a favore della società “LEMAC S.r.l.”, con la quale è stata iscritta, ai sensi dell’art. 216 comma 3 del D.Lgs N. 152/06, al n. 2 del registro provinciale dei recuperatori rifiuti , per l’esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R3-R4 ed R5 nello stabilimento ubicato in Contrada Calitù nel Comune di Gioiosa Marea (ME);
- VISTA** la P.E.C. del 19/03/2018, assunta al protocollo generale di questo ente in pari data al n. 10528/18, con la quale il SUAP del Comune di Gioiosa Marea (ME) ha trasmesso istanza di richiesta A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale della ditta “LEMAC Srl” con relativi allegati;
- VISTO** il verbale della conferenza dei servizi, svoltasi in data 07/05/2018 presso gli uffici di questa Direzione Ambiente, relativa alla citata istanza della ditta “LEMAC S.r.l.”, volta ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. a), c) e) e g) dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 ss.mm.ii., comprensiva dei titoli abilitativi, di seguito indicati, relativi alle attività svolte nello stabilimento di che trattasi:

a) Rinnovo Iscrizione, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 al registro provinciale dei recuperatori rifiuti di cui alla D. D. n. 37 del 27/03/2017 ss.mm.ii. di questa Direzione Ambiente, con scadenza il 10/03/2018, per l'esercizio delle attività di messa in riserva R13 e di recupero R3-R4-R5 da svolgere nel suddetto stabilimento;

b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/06, giusto D.D.G. n. 3 del 14/04/2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (con scadenza 15 anni dalla data del provvedimento) per le attività di messa in riserva, riciclo e recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da raccolta differenziata (linee R13 ed R5), unitamente all'impianto di produzione di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo;

c) Autorizzazione allo scarico prot. n. 13761cc de 20/10/2015 del Comune di Gioiosa Marea, per le acque di prima pioggia provenienti dalla piattaforma ecologica di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti differenziati. Si evidenzia che il suddetto atto non fa alcun riferimento alla normativa nazionale e regionale che regolano tale problematica;

VISTA la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 20/06/2018 dall'Ufficio Controlli Gestione rifiuti ed Autor. competente, riguardante la documentazione inoltrata dalla società di che trattasi e quella richiesta dal medesimo, acquisita agli atti del fascicolo della "LEMAC S.r.l.", nella quale risulta che la documentazione presentata dalla stessa ditta, ad oggi, soddisfa i requisiti per il rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per le attività di Messa in Riserva <R13> (autonoma ed a servizio opera di recupero) e di recupero R3, R4 ed R5 di rifiuti non pericolosi;

VERIFICATO che la ditta è in regola con il versamento di cui al D.M.A. n. 350/98, effettuato in data 30/04/2018, relativo ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori per l'anno 2018, per l'esercizio delle attività R13-R3-R4-R5 nello stabilimento ubicato in Contrada Calità nel Comune di Gioiosa Marea (ME);

VERIFICATO che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;

RITENUTO di considerare il presente atto provvisorio, nonché suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;

VISTA la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

VISTA la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;

VISTA la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";

VISTA l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTO l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;

VISTO l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

VISTO lo Statuto Provinciale;

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RINNOVARE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., l'iscrizione alla ditta "LEMAC S.r.l." al nr. 2 del registro provinciale dei recuperatori rifiuti di questo Ente, per l'esercizio delle operazioni di recupero R3-R4-R5 (*allegato C del D. Lgs n. 152/06* e di messa in riserva R13 (*autonoma ed a servizio citate attività di recupero*), di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., presso lo stabilimento ubicato in Contrada Calitù nel Comune di Gioiosa Marea (ME);
- EMETTERE** nuovo provvedimento relativo alla ditta "LEMAC S.r.l.", per l'esercizio delle operazioni di recupero R3-R4-R5 (*allegato C del D. Lgs n. 152/06* e di messa in riserva R13 (*autonoma ed a servizio delle attività di recupero citate*) di rifiuti non pericolosi;
- AUTORIZZARE** la gestione delle attività di recupero R3-R4-R5 e di messa in riserva R13 (a servizio operazione di recupero citate ed autonoma) di cui all'allegato C del D. Lgs n. 152/06 ss.mm.ii., di rifiuti non pericolosi, presso lo stabilimento ubicato in Calitù nel Comune di Gioiosa Marea (ME), relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate all'allegato 1-sub allegato 1- al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle sottostanti tabelle:

R13 MESSA IN RISERVA

| V O C E | Denominazione Rifiuti | Codice Europeo Rifiuti (CER) | Q.tà (T/a) |
|------------------|---|---|---------------|
| 1.1 | Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi | [150101][150105]150106][200101] | 1500 |
| 2.1 | Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro | [101112][150107][160120][170202][191205] [200102] | 400 |
| 2.4 | Rifiuti di fibre di vetro | [170202] [200102] | 25 |
| 3.1 | Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa | [100210][100299][120101][120102] [120199] [150104][160117][170405][190102] [190118] [191202] [200140] | 200 |
| 3.2 | Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe | [100899][110501][110599][120103][120104] [120199][150104][170401][170402][170403] [170404][170406]170407][191002][191203] [200140] | 50 |
| 3.5 | Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato | [150104][200140] | 25 |
| 3.10 | Pile all'ossido di argento esauste | [160605][200134] | 10 |
| 5.6 | Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi | [160214][160216][200136][200140] | 20 |
| 5.7 | Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio | [160216] [170402] [170411] | 20 |
| 5.8 | Spezzoni di cavo di rame ricoperto | [160118][160122][160216][170401] [170411] | 20 |
| 5.16 | Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici, cont. e non metalli preziosi, | [110114][110206][110299][160214] [160216] [200136] | 30 |
| 5.19 | Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge n. 549/1993 o Hfc | [160214] [160216] [200136] | 150 |
| 6.1 | rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e.. | [020104][150102][170203][200139] | 700 |
| 6.5 | Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche | [070213][120105][160119] | 20 |

| | | | |
|--|--|--|------|
| 6.6 | Imbottiture sedili in poliuretano espanso | [070213][120105][160119] | 20 |
| 7.1 | rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non | [101311][170101][170102][170103][170802] [170107][170904][200301] | 3000 |
| 7.6 | conglomerato bituminoso, | [170302] [200301] | 1000 |
| 7.29 | Rifiuti di lana di vetro e lana di roccia | [170604] | 20 |
| 7.31 bis | terre e rocce di scavo | [170504] | 4000 |
| 8.9 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo | [191208][200110][200111] | 20 |
| 9.1 | scarti di legno e sughero, imballaggi di legno | [030101][030105][150103][030199] [170201][200138][191207][200301] | 500 |
| 9.2 | Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno | [030101][030105] | 100 |
| 10.2 | Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma | [160103] | 30 |
| 11.11 | Oli esausti vegetali ed animali | [020304][200125] | 100 |
| 13.20 | Gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro; cartucce nastro per stampanti ad aghi | [080318] [160216] | 10 |
| 13.22 | Macchine fotografiche monouso | [090110] [090112] | 10 |
| 14.1 | Rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata | [070213][150101][150102][150103][150105] [150106][160103][160119][170201][170203] [190501][191201][191204][191210][191212] [200203][200301] | 500 |
| 16.1 lett. a) | Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente | [200108] [200302] | 1000 |
| 16.1 lett. c) | Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero | [030101] [030105] | 250 |
| 16.1 lett. h) | Scarti di legno non impregnato | [030101] [030199] [150103] [200138] | 200 |
| 16.1 lett. d) | Rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde | [200201] | 500 |
| per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 14.480, di cui: - Tonn/anno 8510 per la messa in riserva autonoma prevista alla classe III del D.M.A. n. 350/98; - Tonn/anno 5970 per la messa in riserva servizio delle operazioni di recupero R3-R4-R5 | | | |

R3 RECUPERO/RIUTILIZZO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE

| Voce | Denominazione Rifiuti | Codice europeo rifiuti (CER) | Q.tà (T/a) |
|------|--|---|------------|
| 1.1 | rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi | [150101][150105][150106][200101] | 1000 |
| 6.1 | rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci ... | [020104][150102][170203] [200139] [191204] | 500 |
| 6.5 | rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e.. | [070213] [120105] [160119] | 20 |
| 6.6 | Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche | [070213] [120105] [160119] | 20 |
| 9.1 | scarti di legno e sughero, imballaggi di legno | [030101][030105][150103] [030199] [170201][200138][191207][200301] | 300 |
| 9.2 | Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno | [030101][030105] | 100 |

| | | | |
|---|---|--|-----|
| 16.1 lett.c) | Rifiuti di segatura, trucioli, frammenti di legno e di sughero | [030101] [030105] | 100 |
| 16.1 lett.h) | Rifiuti di scarti di legno non impregnato | [150103] [200138] [030101] [030199] | 200 |
| 16.1 lett. l) | Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde | [200201] | 500 |
| per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 2740 prevista alla classe VI del DMA n. 350/98. | | | |

R4 RECUPERO/RICICLO RIFIUTI METALLICI

| Voce | Denominazione Rifiuti | Codice europeo rifiuti (CER) | Q.tà (T/a) |
|---|---|--|------------|
| 3.1 | rifiuti di ferro, acciaio | [150104][160117][170405][190102] [200140] | 200 |
| 3.2 | rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe | [150104][170401][170402][170403] [170404][170406][170407][200140] | 50 |
| 3.5 | Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato | [150104][200140] | 25 |
| 5.16 | Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici, cont. e non metalli preziosi, | [160214][160216][200136] | 30 |
| 5.19 | Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge n. 549/1993 o Hfc | [160214] [160216] [200136] | 75 |
| per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 380 prevista alla classe VI del DMA n. 350/98 | | | |

R5 RECUPERO/RIUTILIZZO SOSTANZE INORGANICHE

| Voce | Denominazione Rifiuti | Codice europeo rifiuti (CER) | Q.tà (T/a) |
|--|--|---|------------|
| 2.1 | Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro | [101112][150107][160120][170202] [191205] [200102] | 400 |
| 7.1 | rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non | [101311][170101][170102][170103] [170802][170107][170904][200301] | 1200 |
| 7.6 | conglomerato bituminoso | [170302] [200301] | 250 |
| 7.31 bis | terre e rocce di scavo | [170504] | 1000 |
| per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 2850 prevista alla classe VI del DMA n. 350/98 | | | |

PRESCRIVERE che l'esercizio delle attività di recupero R3-R4-R5 (allegato C del D. Lgs n. 152/06) e di messa in riserva R13 (*a servizio operazione di recupero citate ed autonoma*) nello stabilimento sito in Contrada Calitù nel Comune di Gioiosa Marea (ME), venga effettuato:

- a) in zona individuata catastalmente al foglio di mappa n. 14 part. N. 803 (ex 741-737-747-742-738-749-748-743-739-426) del catasto terreni del Comune di Gioiosa Marea (ME);
- b) secondo le disposizioni di legge di cui alla parte III-IV-V del D. Lgs n. 152/06 e relative norme tecniche di attuazione;
- c) secondo le prescrizioni espresse dagli enti di competenza nelle conferenze svolte sulla documentazione presentata dalla ditta per il rilascio A.U.A.;
- d) le prescrizioni di cui ai seguenti provvedimenti (regione-comune-città metropolitana) relativi alle attività produttive svolte dalla ditta nello stabilimento ubicato in Contrada Calitù nel Comune di Gioiosa Marea (ME);

▪ D.D.G. n. 3 del 14/01/2014, con il quale il Dipartimento Regionale U.O. Servizio 2 “Tutela dall’inquinamento atmosferico”, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii, le emissioni in atmosfera derivanti da un nuovo impianto per la messa in riserva, riciclo e recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da raccolta differenziata (linee R3 ed R5), unitamente all’impianto di produzione di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo;

▪ Autorizzazione n. 13761cc del 30/10/2015, con la quale il Comune di Gioiosa ha autorizzato lo scarico nella rete fognaria comunale delle acque di prima pioggia provenienti dalla piattaforma ecologica di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti differenziati sita in Contrada Calità del suddetto comune;

▪ D.D. n. 37 del 27/03/2013, modificata con DD.DD. n 1257 del 28/11/2014 e n. 1126 del 03/11/2015, con la quale questa Direzione Ambiente, ai sensi dell’art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, ha iscritto la ditta al n. 2/13 del registro provinciale dei recuperatori rifiuti, per l’esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R3-R4 ed R5;

STABILIRE

che il presente provvedimento di iscrizione, costituisca parte integrante dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), che verrà emessa da parte dell'Ufficio AUA di questa Direzione Ambiente, che comprenda i citati provvedimenti di seguito indicati:

▪ D.D.G. n. 3 del 14/01/2014 del Dipartimento Regionale U.O. Servizio 2 “Tutela dall’inquinamento atmosferico”;

▪ Autorizzazione allo scarico n. 13761cc del 30/10/2015 del Comune di Gioiosa Marea;

▪ D.D. n. 37 del 27/03/2013, modificata con DD.DD. n 1257 del 28/11/2014 e n. 1126 del 03/11/2015;

PRESCRIVERE

che il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Gioiosa Marea (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE

che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico, ecc., deve essere comunicata, in tempi brevi, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Gioiosa Marea (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE

che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Gioiosa Marea (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE

che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

1) che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1-7.6-7.31bis, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegati 3 del D.M.A. n. 186/06. Le stesse tipologie di rifiuti, per le suddette operazioni di rilevati e sottofondi stradali, devono rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06;

2) che le materie prime seconde prodotte devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nello stabilimento in un'area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche delle “m.p.s.” (oggi prodotti) per l'edilizia, ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

3) che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

4) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.M.A. n. 350/98, che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;

5) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione;

6) che l'esercizio delle attività R13-R3-R4-R5 dei soli rifiuti generici codificati con il codice ...99, indicati nell'allegato al presente provvedimento, nel caso in cui l'Albo Gestori Nazionale Rifiuti-Sezione Regione Sicilia non autorizza i suddetti rifiuti per l'attività di raccolta e trasporto, lo stesso automaticamente decade;

7) che il presente provvedimento venga custodito presso lo stabilimento ubicato in Contrada Calità nel Comune Gioiosa Marea (ME), in cui vengono svolte le attività di Recupero R3, R4 ed R5 e di messa in riserva R13(*autonoma ed a servizio delle operazioni recupero citate*);

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente;

PRESCRIVERE che l'esercizio delle suddette attività di Recupero R3, R4 ed R5 e di messa in riserva R13(*autonoma ed a servizio delle operazioni recupero citate*), fatti salvi "autorizzazioni, visti, pareri e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali", al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI D. Lgsn. 152/06 - **avvenga** nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative, di seguito indicate:

D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) *parte quarta*, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) *parte III*, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

c) *parte V*, recante "La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività". In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) disposizioni di cui al D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva R13, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-4-5 del suddetto decreto;

3) D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm.ii. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...";

5) disposizioni di cui all'art. 157 del D. Lgs n. 230/95 del 17/03/1995 e ss.mm.ii, afferente la "sorveglianza radiometrica su materiali e rottami";

DISPORRE la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista

abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

DISPORRE che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) alla diffida e sospensione per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DISPORRE che l'iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;

DARE ATTO che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss.mm.ii.;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 25/06/2018

Il Resp.le Serv. Contr. Gest. Rifiuti
Per. Ind. Eugenio Faraone

Il Resp.le Serv. Contr. Gest. Rifiuti
Dott.ssa Concetta Sarlo

